

La dignità umana tra eredità e promesse

Appunti per una genealogia concettuale

Valeria Marzocco

Human Dignity between *Legacy* and *Promises*. Notes for a Conceptual Genealogy. The notion of human dignity plays a central role in contemporary legal experience, according to the historical inspirations of post-war Constitutionalism. In consideration of the difficult determination of its legal concept, it is necessary to have a look back to that period, in order to understand both the *legacy* and *promises* involved in the protection of human dignity. This means that human dignity allows to investigate the philosophical foundations of contemporary constitutionalism, in relation to the person and his claim to be the source of production and public representation of meanings attributable to the “Self”.

Keywords: Human Dignity, Personal Identity, New Constitutionalism, Secularization, Natural Law.

1. Il giurista e il dilemma della dignità umana. Note introduttive

Il concetto della dignità umana ha assunto negli ordinamenti costituzionali contemporanei un significato centrale, la cui fortuna è sovente fatta risalire in letteratura all'emblematica formulazione che di essa ebbe a dare la Legge fondamentale di Bonn nel 1949. In quell'occasione, sulla dignità umana, si ritrovava a convergere per la prima volta l'intero progetto giuridico della Germania post-bellica (Amirante 1971; Becchi 2007) e ciò avveniva nel segno di una duplice opzione: per un verso, all'intangibilità di quel principio il costituente tedesco decideva di affidare il ruolo di perno identificativo e fondante dei principi del Grundgesetz, non sottoponibile né a ponderazioni né a bilanciamenti (Berardo 2006)¹; per altro, e da ciò, se si guarda alla storia

¹ Nella Legge fondamentale tedesca il nesso tra l'intangibilità della dignità e la sua configurazione quale limite alla revisione costituzionale è espressamente previsto dal collegamento con l'art. 79, comma 3.

della giurisprudenza a seguire del Bundesverfassungsgericht, quell'opzione avrebbe finito per fare della dignità umana la leva, non sempre efficace², di un'interpretazione che si sarebbe misurata a più riprese con l'evoluzione storico-sociale (Häberle 1971; Schefold 2008).

La determinazione giuridica e costituzionalmente fondata della dignità umana veniva così a comporsi nell'interazione tra due funzioni che, nel tempo, avrebbero orientato la seconda metà del Novecento giuridico: per un verso la dignità come principio non negoziabile, *statico*, sotto il profilo della sua capacità di fare da elemento identificativo e denotativo del complesso dei principi costituzionalmente sanciti, per altro fattore *dinamico*, per la sua idoneità a valere quale motore propulsivo quando fossero stati in questione l'emersione e il riconoscimento di nuovi diritti. Di lì, da quella coraggiosa positivizzazione della dignità, pure rinunciataria di una sua esplicita definizione, numerose Carte costituzionali avrebbero tratto esempio negli anni a venire (Rolla 2008) tra cui, non marginalmente, la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea³.

La necessità di ritornare a quella stagione, dinanzi alla centralità e alla problematicità che il principio della dignità umana è venuto guadagnando entro l'esperienza giuridica contemporanea, è tutt'altro che una mera preoccupazione storica. Quell'ingresso della dignità umana negli ordinamenti giuridici costituzionali del secondo dopoguerra avrebbe restituito, in uno con le conquiste che la civiltà del diritto faceva proprie sulle ceneri dei regimi nazifascisti (Geddert-Steinacher 1990, 29ss.), il suo dilemma.

È indubbio infatti che la centralità che il principio della dignità umana ha assunto nella cultura giuridica contemporanea derivi la sua genesi da questa stagione e dalla sua temperie culturale. E tuttavia, se si guarda alle preoccupazioni e ai temi che attanagliano la teoria giuridica contemporanea sulla questione della dignità dell'uomo, ci si avvede anche come il dibattito odierno che torna sul tema, con un singolare *revirement* d'interesse, rappresenti una vicenda in parte distinta rispetto a quelle premesse. Assunto come dato

² Il primo, articolato, tentativo di definizione in merito sarà la "formula-oggetto", che teorizza la violazione della dignità umana ogni qual volta, in attuazione della seconda formulazione dell'imperativo categorico kantiano, l'uomo è degradato a oggetto: su ciò, cfr. Dürig (1956). Per una ricostruzione dei "luoghi" kantiani più profondamente presenti nel concetto di dignità accolto entro gli ordinamenti giuridico-costituzionali contemporanei – e, particolarmente della formula "agisci sempre in modo da trattare l'umanità, sia nella tua persona sia in quella di ogni altro, sempre anche come fine e mai semplicemente come mezzo": Kant (1970, 88) – e alla recezione e discussione della lezione kantiana sulla dignità, cfr. Hruschka (2002) e Seelmann (2008).

³ Solenne è il riconoscimento che del principio della dignità umana offre la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea (2000), definita nel *Preambolo* del documento tra i valori "indivisibili e universali" sui quali si fonda l'Unione e qualificata dall'art. 1, titolo primo, "inviolabile".

l'aspetto *statico* della dignità, di principio di riconoscimento e cerniera dei valori costituzionali, nel discorso giuridico contemporaneo la partita pare sempre e ancor più aperta sotto il profilo della sua determinazione contenutistica, proprio per il ruolo che questo principio ha giocato negli ultimi decenni quanto al riconoscimento di nuovi diritti, in un percorso evolutivo che ha investito tanto il lavoro della dottrina quanto l'attività interpretativa delle Corti.

Particolarmente, sotto quest'ultimo profilo (Hasssemer 2005, 57-79), è ormai indubitabile l'importanza che riveste l'appello al principio della dignità umana, in una varietà davvero notevole di casi. Almeno quanto è altrettanto agevolmente osservabile il suo abuso argomentativo, clausola rafforzativa, se non addirittura, in qualche caso, pleonastica, che ha molto spesso non più che la forza di un argomento retorico (Schefold 2008, 135; Zatti 2009, 29ss.). Questa proiezione della dignità sul piano del riconoscimento di un alveo di diritti della persona esposto a una progressione crescente delle aree della sua applicazione, lungi così dall'espungere il livello della sua determinazione contenutistica, pare rilanciarne il dilemma: tenuta quale principio cardine dell'esperienza giuridica contemporanea e fattore dinamico di protezione, ma anche di emancipazione della persona, la dignità, proprio per la pervasività con cui s'impone negli attuali ordinamenti, finisce per dilatare i suoi ambiti applicativi, convergendo argomentativamente in una clausola di stile, verso la quale crescono le perplessità degli interpreti.

Si è così dinanzi a un percorso trionfale, ma in fondo accidentato, che impone il principio della dignità come autentica questione aperta per il giurista. Ciò ha probabilmente a che fare, più profondamente di quanto si pensi, con un problema più ampio della teoria del diritto contemporanea, che è quello dell'impianto assiologico del costituzionalismo post-bellico (o del neocostituzionalismo, che dir si voglia)⁴, del quale in fondo la dignità esemplarmente fa vedere, insieme alle inesauribili riserve di senso, anche i livelli critici.

Sul piano descrittivo, va considerato con attenzione il fiorire di una letteratura che, se è per un verso impegnata a porre sotto l'egida della dignità il grimaldello su cui si insiste per l'evoluzione emancipativa dei diritti della persona, talvolta si misura con esiti interpretativi che, in senso opposto, paiono accoglierne una definizione ontologica, predata, conservatrice. Nel campo teorico-giuridico ciò finisce naturalmente con rilanciare l'indagine sul suo difficile statuto teorico.

Questa preoccupazione definitoria ricorre in realtà ciclicamente nell'attenzione degli interpreti, rifiorendo oggi dopo una prima e importante fase

⁴ Su ciò, cfr. Pozzolo (2001), Comanducci (2002) e, per una ricognizione quanto al neocostituzionalismo "terza filosofia del diritto", Barberis (2012).

di studi che aveva preso avvio all'indomani della fine del secondo conflitto bellico. Dinanzi alle nuove prospettive che il suo principio pone alla cultura giuridica contemporanea, questo impegno teorico marca una distanza rispetto al passato, intrecciandosi con una riflessione che più ampiamente s'interroga quanto ai fondamenti dello stato costituzionale (Baldassarre 1996; Cheli 2006).

Oggi, come allora, la questione non sciolta pare essere quella della possibile determinazione contenutistica della dignità. E tuttavia, se all'indomani della seconda guerra mondiale, questa prospettiva veniva per lo più affidata al profilo delle *eredità* concettuali che si ritrovavano a convergere nella dignità – in un'opera integratrice e rivelatrice che s'intrecciava in profondità con il dibattito, in quegli anni vivo, quanto al concetto di secolarizzazione e quanto alle categorie che, in quella fase, il costituzionalismo contemporaneo sceglieva di far proprie – più protesa a far appello alla sua *promessa* (Hofmann 1999), appare oggi, per converso, la cifra dell'impegno teorico.

Se questo è vero, il carattere di una letteratura impegnata a porsi lo stesso tema, il *quid proprium* della dignità, ma da una prospettiva dinamica e non più statica, che muove dal prender atto di un principio ormai da tempo messo all'opera dall'evoluzione storico-sociale, finisce per rilanciare il tema della sua determinazione contenutistica ancor più radicalmente: questioni che l'appello alla dignità dovrebbe essere in grado di sciogliere – la disciplina e la protezione della persona dinanzi al progresso delle scienze biomediche, il tema del riconoscimento dei nuovi diritti, la disciplina dello straniero – si rivelano esposte a differenti impostazioni secondo che della dignità si offra una definizione in senso oggettivo (ontologica) o meno⁵.

Dinanzi a questa necessità, non stupisce che la vasta mole di studi consacrati allo statuto teorico e giuridico della dignità restituisca l'impressione di un andamento schizofrenico dei percorsi d'indagine. Al piano della ricostruzione genealogico-concettuale della dignità, che si fa consapevole del patrimonio concettuale con cui è necessario misurarsi quando della dignità si ricerchi *il* o *un* possibile significato, si affianca l'arcipelago degli attributi demistificatori – la dignità come *disvalore* costituzionale (Gemma 2008), espressione di un sentimentalismo *kitsch* (Margalit 2005) – che mettono a nudo i rischi della potenziale vaghezza che una formula come la dignità umana sembrerebbe imporre al giurista.

⁵ In questo senso, è evidente come siano soprattutto le tematiche connesse al diritto ad autodeterminarsi in materia di scelte terapeutiche ad essere potenzialmente più esposte alla radicale oscillazione delle soluzioni giuridiche da mettere in campo, secondo che della dignità della persona umana si costruisca una determinazione oggettiva (la persona va tutelata come valore intangibile di per sé, anche oltre ed eventualmente in contrasto con la volontà manifestata dal diretto interessato), ovvero una declinazione che fa leva sì sull'intangibilità, ma del diritto ad autodeterminarsi cfr. Pocar e Dameno (2009).

Cosa c'è in campo? C'è ancora, non vinta dalle riflessioni pregevoli che pure se ne sono prese carico, la resistenza esercitata dalla difficoltà dinanzi alla quale si imbatte la riflessione giuridica quando si trovi ad isolare della dignità soprattutto due profili, la natura giuridica e la determinazione contenutistica. Questa difficoltà non è attenuata, quanto piuttosto radicalizzata, dalle vicende degli ultimi decenni. Al punto che oggi è senz'altro la strutturale pervasività con cui il concetto della dignità s'impone nel discorso giuridico a esserne la ragione, se è vero che la dignità segna in potenza, non questo o quello, ma l'intero arco dell'esperienza giuridica contemporanea (Ruggeri 2011, 2).

A ben guardare, proprio con riguardo ai due livelli problematici appena rappresentati, quello della qualificazione (*qual è la natura giuridica della dignità?*) e quello della determinazione del suo contenuto (*in cosa consiste, di cosa si parla, quando si fa riferimento alla dignità umana in ambito giuridico?*) la categoria della dignità umana, come *casus* indubbiamente spinoso per il giurista, offre notevoli spunti di riflessione. Di sicuro, nella misura in cui la risposta data alla prima domanda si ritrova non disgiunta dall'impostazione che si scelga di dare alla seconda delle questioni in campo. Ciò è particolarmente evidente quando, com'è accaduto per l'esperienza costituente italiana, sulla dignità si è apparentemente taciuto, consentendo alla dottrina, nel tempo, di esercitare un'opera di costruzione concettuale che ne affida un sicuro ancoramento entro la concezione personalistica che permea il tessuto della Carta del 1948.

La risposta che è prevalsa quanto al particolare profilo *supercostituzionale* della qualificazione della dignità nell'alveo dei principi della Carta fondamentale, non può che inevitabilmente convergere a orientare il problema della sua determinazione contenutistica, se è all'antioriorità della persona e alla sua capacità di autodeterminarsi che è necessario riferirsi.

2. Cosa promette la dignità? Su predeterminabilità e non predeterminabilità della dignità della persona

In un celebre lavoro, poco più di vent'anni fa, il problema giuridico e concettuale della dignità faceva finalmente ingresso nella dottrina del diritto costituzionale italiano (Ruggeri e Spadaro 1991). L'idea per la quale il concetto della dignità umana andasse considerato quale principio *supercostituzionale*, presupposto di tutti i diritti fondamentali, "qualità intrinseca alla condizione umana"⁶ non nascondeva un orientamento implicito quanto al problema

⁶ Sulle difficoltà intrinseche a questa dottrina della dignità, "particolarmente evidenti quando la dignità viene ricostruita come un valore *supercostituzionale*", dacché se "la dignità

della determinazione contenutistica del suo concetto, rimettendolo sostanzialmente all'impianto personalistico della Carta del 1948.

Ma l'affermazione di un'inscindibile unità che il costituente italiano volle porre tra i due concetti, la persona e la sua dignità, apre così univocamente alla risposta quanto alla possibile delimitazione del concetto giuridico della dignità? Si tratterebbe cioè di sottrarre l'area a qualsivoglia predeterminazione oggettiva del suo contenuto, o residua della dignità un contenuto oggettivo, da trarre a partire da quanto oggettivamente possa dirsi della persona⁷?

Se ciò non è così scontato seguendo la traccia kantiana dell'autonomia morale della persona⁸, qualcosa di maggiormente definito sembra venire dal collegamento con la fisionomia che della *persona* il costituente, in particolar modo italiano, sceglie di offrire. La dignità, in questo senso, ne verrebbe restituita quale determinazione necessariamente *aperta*: strutturalmente chiamata a garantire l'intima "qualità intrinseca" della persona umana, che sta nell'aspirazione a un controllo di sé espresso e consolidato nel principio fondamentale dell'autodeterminazione individuale. Il prevalere di questa fisionomia giuridico-concettuale della dignità umana sembra chiudere i conti con il suo statuto teorico, perché ne riconnette l'unico suo possibile significato a una rinuncia a fissare una volta e per tutte il suo concetto, orientandosi a risolverne la rilevanza in due principali articolazioni: il suo essere *limite* posto all'azione collettiva nei confronti dei singoli, e *fonte*, a sua volta, di un dovere di rispetto nei confronti dell'autonomia delle loro scelte individuali (Pocar 2012, 122ss.).

L'interesse che, in tempi tutto sommato recenti, è giunto ad animare in Italia il dibattito sulla questione giuridico-concettuale della dignità umana segnala in realtà una pagina dell'attenzione che, a più riprese, ha animato il dibattito nel corso del Novecento su questo tema. Vi si riconoscono i tratti

costituisce, infatti, il fondamento dei diritti inviolabili, non è agevole giustificare la prevalenza di un diritto rispetto ad un altro in caso di conflitto tra gli stessi, tenuto conto che entrambi garantiscono il rispetto della dignità dell'uomo", cfr. Monaco (2011).

⁷ La possibilità di costruire per la categoria della dignità umana un ancoramento di tipo sostanzialistico non raramente fa leva sul dovere di riconoscimento. Molto interessante, perché costruita *ex negativo*, ovvero sulla base delle ipotesi di *misconoscimento* intese come tipiche "esperienze-chiave di un intero gruppo", la proposta teorica di Alex Honneth (2002): quanto alla lettura honnethiana della teoria del riconoscimento di Hegel, cfr. Honneth (2003) e, per un'interessante interpretazione del pensiero di Honneth, che va in profondità sulle sue eredità francofortesi, cfr. Caiano (2003). Altra parte della teoria politica contemporanea di stampo neo-aristotelico ancora il possibile statuto teorico della dignità recuperando il concetto di *human flourishing*, inteso come determinazione delle condizioni di un progetto di realizzazione integrale dell'esser persona. Sul concetto di *human flourishing*, cfr. Finnis (1996) con particolare riguardo alla pregevole *Introduzione* del suo curatore (Viola 1996); quanto al suo recupero in chiave di *capabilities approach*, cfr. Nussbaum (1996); e cfr. Sen (1985).

⁸ Sugli esiti paradossali che la dottrina kantiana della dignità è in grado di produrre, cfr. *infra*, nota 11.

di una stagione impegnata per lo più a vagliare della categoria della dignità la *promessa*, nella considerazione di una funzione emancipativa di cui la dignità sempre più, negli ultimi decenni, pare farsi affidataria. Dinanzi ai nodi che ancora appaiono, questa proiezione *al futuro* della dignità, interpretabile come “clausola di eternità” in grado di incidere sugli sviluppi di una comunità anche e soprattutto con riferimento al destino delle generazioni future (Häberle 2005, 140ss.), non cessa di mantenere più di qualche collegamento con la trama delle eredità su cui la riflessione si era riconvocata all’indomani del secondo conflitto bellico, sollecitata proprio dall’autentica irruzione della dignità nel linguaggio dei giuristi.

Il dialogo che già a partire dagli anni cinquanta del secolo scorso si anima in Germania sullo statuto teorico della dignità è in questo senso esemplare, anche perché rappresentativo di un ufficio ricostruttivo sulla categoria di cui l’ambiente filosofico e giuridico italiano sembra negli stessi anni non avere la necessità. Di ciò, della scarsa fortuna che l’indagine sulla dignità umana come concetto riscuote negli ambienti filosofici e giuridici italiani del dopoguerra, non sono difficili da comprendere le ragioni: la scelta del costituente italiano incentrata sul *favor* personalistico, la trama della Carta del ’48, la diversa opzione del Grundgesetz di costruire sulla dignità l’architrave dei principi e dei diritti fondamentali della Costituzione del 1949. È bene tuttavia non limitarsi al mero dato storiografico.

È indubitabile infatti che, per la vicenda di storia concettuale che la Germania vive negli anni cinquanta e sessanta del secolo scorso, non vi è un *analogon* in Italia. Non vi è, cioè, un dibattito simile al fervore degli studi e della riflessione che pone a tema la dignità in area tedesca. Nonostante ciò, proprio per la centralità del principio personalistico accolta dal costituente italiano – una centralità che, come si è detto, rappresenta oggi il fuoco dell’indagine della dottrina costituzionalistica sul tema – quella lacuna difficilmente può valere a espungere dal clima culturale di quegli anni il contributo di autori che, già a partire dagli anni trenta del XX secolo, preparano il terreno del personalismo che verrà discusso e accolto nella sede dei lavori dell’Assemblea costituente⁹.

⁹ Il patrimonio di lunga durata di questa tradizione di pensiero, è stato intuito bene, da punti di vista differenti, da Paolo Grossi e Giuliano Marini, allora che entrambi, pur in stagioni tra loro distanti, sono ritornati a riflettere ora sul soggetto capogrossiano che, lungi dal configurarsi quale astrazione avulsa dalla realtà, è soggetto materiale, nella cui area di azione convergono le attese e le possibilità concrete della sua condizione storica, ora sulla valorizzazione del contributo offerto dall’opera di Pietro Piovani, quale interprete critico e lucido del giusnaturalismo moderno e teorico di una determinazione storico-dinamica della dignità umana: cfr., sul primo aspetto, Grossi (2006), e, quanto alla seconda prospettiva, Marini (1983). Quanto ad entrambi, in ritessitura di un patrimonio comune della tradizione filosofico-giuridica napoletana, a partire da Croce, cfr. Marino (2003).

Più precisamente, non vi è dubbio che i tratti secondo i quali la dottrina giuridica e filosofica che anima la stagione costituente italiana organizzerà secondo un impianto personalistico la Carta del 1948 siano, sotto il profilo storico, in linea con un medesimo e condiviso progetto che contraddistingue, nel suo complesso, i valori e la filosofia del costituzionalismo post-bellico: in questo senso, sia la persona che la sua dignità compongono un asse concettualmente inscindibile, facendo entrambe da “paradigma aggregante” cui affidare la ricostruzione della civiltà del diritto all’indomani della Seconda guerra mondiale (Resta 2010, 261ss.; Camerlengo 2007, 338ss.).

Il prevalere, in seno all’Assemblea costituente, dell’opzione per la persona, che sostituisce un’ipotesi precedentemente in campo, la quale faceva leva sulla formula della “dignità umana”, vale in questo senso come la chiara indicazione di una configurazione non assiomatica con cui si sceglie di tutelare l’essere umano, non pretendendo d’imporre all’individuo “una immagine preconfezionata della personalità umana”, quanto piuttosto di lasciarlo libero “di definire e di sviluppare se stesso come ‘persona’” (Luciani 1991, 10).

Seguendo queste ispirazioni di fondo il costituente italiano, pur non optando per un’esplicita definizione della dignità, ne teneva sullo sfondo il concetto, riannodandone le sorti alla socialità e storicità della persona: intendendo la dignità ora – come per il caso degli artt. 32 e 27 Cost. – quale clausola limite di salvaguardia della persona contro l’ingerenza indebita dell’autorità, ora invece quale parametro entro cui convocare la centralità della vocazione relazionale della persona, affidando a ciò i presupposti di una sua rimodulazione e concretizzazione che prendevano atto della non più adeguata fisionomia astratta del soggetto del diritto delle codificazioni (Mengoni 1982, 117ss.; Rodotà 2010, 178-179).

È molto interessante come, nonostante questo tessuto di principi fosse mosso da considerazioni storicamente e culturalmente determinate, (che ad esempio, in materia di trattamenti sanitari, intendevano stigmatizzare le pratiche eugenetiche, tra le quali quelle relative agli interventi di sterilizzazione coatta attuati dai regimi nazi-fascisti), sia stato nel tempo possibile trarre argomenti per interpretazioni storico-evolutive, capaci di tradurre l’intenzione dei costituenti facendo leva sulla forza normativa dei principi affermati dal dettato costituzionale.

Questa tendenza, che affida all’interpretazione adeguatrice la vitalità del principio personalistico, mostra una singolare sintonia con alcune pagine che Uberto Scarpelli, in anni vicini ad alcune delle vicende che si sono ricordate, dedicava alla necessità che con la persona non si intendesse il richiamo ad “un dono” bensì, più difficilmente, ad “una conquista da fare ogni giorno nel mondo degli uomini”, che assumesse come criterio “non già la ragione astratta, bensì la ragione storica” (Scarpelli 1949, 114-115).

In questa duplice declinazione della dignità, come *limite* al potere invasivo dell'autorità e *parametro* di concretizzazione personalistica del soggetto giuridico, si condensa e riassume il problema, ma anche la riserva di senso, che la dignità offre al discorso giuridico contemporaneo, che sta nel suo far leva, al contempo, sulla inviolabilità della persona come centro autonomo della scelta morale – dalla quale discende una sorta di dovere di astensione della sfera pubblica – e sul radicamento in essa del parametro di concretizzazione del suo contenuto.

Ciò rende complessi e potenzialmente vastissimi gli ambiti della sua rilevanza giuridica e riconvoca sull'ambiguità contenutistica che l'asse con la persona non risolve del tutto. Questo perché per lo statuto di relazionalità e storicità che segna la fisionomia giuridica della persona, la dignità viene posta sì in questione come principio sotteso all'intero impianto della Carta, ma collocato su di un piano in cui la sua intangibilità non è declinata in senso sostanzialistico, ma affidata tanto alla dimensione dell'autonomia morale delle scelte, quanto a quello, altrettanto rilevante, della garanzia positiva delle condizioni affinché quelle scelte siano possibili, connettendosi dunque al profilo del riconoscimento di *status* oltre che delle libertà individuali, dell'appartenenza e del riconoscimento comunitario, oltre che della intangibilità della coscienza morale. Si trattava così di articolare il compito *al futuro* del legislatore nel segno di due principali impegni: che mai ancora venisse posta in dubbio l'antioriorità della persona e della sua autonomia morale rispetto all'autorità politica, ma che fosse anche resa possibile, concretamente, per la componente relazionale e storica della personalità umana, quella condizione di primazia.

Il nesso d'intima appartenenza che collega il concetto giuridico della dignità a quello della persona finisce così per aggregare in sé sia l'aspirazione a un'intangibilità della dimensione esistenziale che il radicamento nella persona del centro propulsivo di una libertà di scelta quanto a sé, che è tutt'altro che l'espressione di un'insularità del soggetto giuridico.

Non è in questo senso irrilevante, e va considerato con attenzione, che una delle componenti in dialogo entro quella stagione costituente, si era riconosciuta nella matrice filosofico-giuridica del personalismo cattolico, connotata da una critica parallela ed equanime, rivolta tanto allo stato totalitario quanto allo stato moderno, assunto come sinonimo di stato liberale. In questa prospettiva, era anche e soprattutto la critica al liberalismo a venir in questione, inteso come un modello stretto in una sorta di destino irremissibile: un destino di compressione dei diritti fondamentali della persona, nella misura in cui ne veniva pretermessa la funzione mediatrice delle formazioni sociali (Dossetti 1977).

La profonda istanza di un personalismo che si definiva in Assemblea costituente nel segno della reiezione dell'autoritarismo, almeno quanto lo

era anche la necessità di rompere, dal punto di vista filosofico, il binomio escludente tra libertà-proprietà, è la ragione per cui il costituente italiano, riflettendo sulla persona, sceglieva implicitamente di mettere a punto il principale e unico formante della dignità.

Ciò è in linea con quella presbiopia che Calamandrei attribuì così felicemente alla Carta fondamentale del 1948 (Calamandrei 1966, 39-40)¹⁰, e ha ritrovato in questi anni proprio sul piano dell'evoluzione nel diritto, inteso come espansione della cultura dei diritti (Barberis 2008), aree non banali di affermazione: dalla stagione delle riforme degli anni settanta, centrata su di un riconoscimento relazionale della dignità – con le modificazioni degli status individuali dei soggetti coinvolti entro la società familiare, ma anche con il riconoscimento dello statuto e della dignità del soggetto lavoratore – fino alle questioni di genere (Nussbaum 2001), tra cui le rivendicazioni dei soggetti omosessuali (C. cost. n. 138/2010), o alle spinose tematiche imposte dal multiculturalismo e dalla necessità di pronunciarsi sulla verifica, alla prova della dignità umana, di pratiche e costumi dettati dall'appartenenza religiosa e comunitaria (Dominijanni 2005, 165ss.): questioni, tutte, anch'esse, a pieno titolo comprese nel difficile processo di determinazione contenutistica e storica che, nel segno della persona, coinvolge il concetto della dignità.

3. *Homo dignus*. Il progetto del costituzionalismo post-bellico tra eredità e promesse

Dall'asse concettuale con la persona, su cui le premesse filosofiche del costituzionalismo post-bellico radicano il significato che per la dignità umana è possibile trarre, emerge la rappresentazione viva delle ragioni del suo dilemma per il teorico del diritto: un dilemma che è l'inevitabile conseguenza della sua condizione di concetto fluido, non ontologico, non predeterminabile, se non nel collegamento con la persona.

Quest'orizzonte, sul piano delle aspirazioni del costituzionalismo post-bellico che, in Italia più ancora che in Germania, fanno della persona e della sua dignità l'architrave della rinascente democrazia, affida alla dignità umana una *promessa antipaternalistica* che storicizza il soggetto del diritto e ne garantisce la libera e non coercibile determinazione dinanzi all'autorità. Si

¹⁰ Questo il celebre passo di Calamandrei, tratto dal discorso pronunciato in Assemblea costituente il 4 marzo 1947: "Secondo me è un errore formulare gli articoli della Costituzione con lo sguardo fisso agli eventi vicini, agli eventi appassionati, alle amarezze, agli urti, alle preoccupazioni elettorali dell'immediato avvenire [...]. La Costituzione deve essere presbite, deve vedere lontano, non essere miope".

tratta di una nozione di dignità e di persona storicamente determinate, in cui confluisce un preciso assetto di valori.

Se dignità e persona sono dunque questo, determinazioni storiche – perché in caso contrario, com'è evidente, si accetterebbe di condurre un discorso assiomatico che, assumendo come predeterminato, una volta e per tutte, *cos'è* la dignità, sottrarrebbe il suo governo alla persona, facendone precipitare nuovamente il controllo in capo all'autorità politica – ciò di cui oggi la cultura giuridica discute è il risultato di un itinerario storico e teorico definito, nella più ampia genealogia concettuale della dignità: si tratta, in altri termini, di un fascio di significati e di aspettative che, tra i molti e differenti modi in cui nella storia del pensiero si è detto della dignità (Vincenti 2009), ha fatto del suo concetto soprattutto la leva per il riconoscimento di un'intangibilità della persona, intesa non già come sostanza ontologicamente data, quanto piuttosto quale entità socialmente e storicamente determinata.

Con ciò, si comprende come la dignità si offrisse non solo come determinazione del tutto secolarizzata, in cui l'asse con la persona fa da fattore vitalizzante e sempre dinamico per i suoi possibili significati, ma anche quale punto di snodo cui si affidava una diversa rappresentazione del problema dell'ordine politico, non più insediato alla relazione immediata tra individuo e Stato, ma radicato in un equilibrio da costruire, tra le rappresentazioni in cui si sostanzia la relazionalità e la storicità della persona, e il piano del loro riconoscimento, e della loro garanzia, da parte della sfera pubblica.

Il dilemma della dignità si mostra così profondamente connesso all'enucleazione delle “basi filosofiche” del costituzionalismo contemporaneo (Barbera 1997), intesa non già come mera preoccupazione storica, esaurita nel rinvenimento della ricostruzione della volontà storica del costituente, quanto piuttosto quale questione del chiarimento dell'opzione *pluralista* su cui fa perno il suo impianto assiologico (Barberis 2006, 87).

Nel dibattito tedesco del secondo dopoguerra, pure complicato dalle difficoltà recate da un'impostazione della dignità di tipo sostanzialistico, è in fondo questo tema – la ricostruzione genealogica di quale fosse il concetto della dignità al cui segno affidare la riedificazione dello Stato di diritto – a stare al centro dell'interesse di una filosofia giuridica che si assume il compito, già all'inizio degli anni cinquanta, di misurarsi con il giusnaturalismo moderno (Welzel 1965). C'era da confrontarsi con la dignità e con il suo statuto teorico, ma più ampiamente c'era da provare a ricostruire le fondamenta di una civiltà del diritto possibile, anche attraverso un'opera di ritessitura, sotto la lente della dignità della persona umana, della sua trama moderna.

In un torno d'anni circoscritto, nel corso degli anni sessanta, Ernst Bloch pubblicava *Naturrecht und menschliche Würde*, Niklas Luhmann i suoi *Grundrechte als Institution*, Werner Maihofer dava alle stampe *Rechtsstaat und menschliche Würde*: la dignità ne veniva fondata nel confronto serrato con

l'eredità concettuale del giusnaturalismo moderno, ora motore della Storia, che è processo di autorealizzazione dell'individuo di necessità connesso alle condizioni storico-materiali dell'esistenza (Bloch 2005), ora in congiunzione alla solidarietà tra gli uomini, che sola può giovare alla loro emancipazione (Maihofer 1968). In entrambi i casi, la tensione universalizzante che si ritrovava a designare la dignità come categoria ontologica dell'umano, non raramente sacrificava ogni possibile rigore definitorio in favore di affermazioni retoricamente efficaci – si pensi, esemplarmente alla definizione di dignità offerta da Bloch, nei termini “categoria dell'orgoglio umano” (Bloch 2005, 234) – di sicuro, in quella fase storica, profondamente insediate nello spirito dei tempi. Al cospetto di queste analisi, si segnalavano come dirompenti le posizioni di quanti, come Luhmann, centravano la dignità sulla sfera della rappresentazione pubblica dell'individuo, e sulla sua capacità di essere autore e centro unico di determinazione della rappresentazione con la quale egli sceglie di disporsi nella relazione sociale.

Erano davvero due distinte e alternative versioni della dignità umana? L'una, in continuità, l'altra in rottura, con il patrimonio del giusnaturalismo moderno?

A fronteggiarsi c'era, per un verso, la prospettiva universalistica che della dignità umana Bloch e Maihofer traevano dal giusnaturalismo di matrice illuministica, per altro, in Luhmann, la demistificazione di quella componente, nel segno di un'individualizzazione dell'autorappresentazione che connetteva la dignità alla libertà. È probabile piuttosto che, in entrambi i casi, più che impegnati a ricomporre o ripudiare quel patrimonio, si stesero facendo i conti con la medesima trama, il giusnaturalismo dell'età moderna, e con il complesso delle *sue* eredità.

4. Sulla “dignità pubblica” dell'uomo. Il tessuto assiologico del costituzionalismo post-bellico e le eredità del giusnaturalismo moderno

Quando Ernst Wolfgang Böckenförde si diede il compito di descrivere *Die Entstehung des Staates als Vorgang der Säkularisation*, nel 1967, ritenne che avviare la riflessione comportasse misurarsi con la definizione che, due anni prima, Lübke aveva dato del concetto: la secolarizzazione come “liberazione o sottrazione di un oggetto, un territorio o un'istituzione dall'osservanza e dal potere clerical-spirituale” (Lübke 1965, 24; cfr. Böckenförde 2010, 34).

Dinanzi al dilemma giuridico della dignità, nelle società plurali e multiculturali quali sono le odierne, non pochi elementi d'interesse possono an-

cora venire dalla distanza che Böckenförde tracciava rispetto a questa idea, in una stagione che in Germania era impegnata a mettere a punto della dignità il possibile statuto teorico.

Di certo oggi, rispetto a quel momento, porsi il problema della dignità significa qualcosa di diverso, perché implica il fare i conti con un livello dell'indagine che nel frattempo si è fatto complesso, frutto dall'attenzione che negli ultimi decenni si è riaccesa su di un principio che è, con tutta probabilità, oggi, l'autentica "ragion per cui", il più profondo motivo legittimante degli ordinamenti giuridico-costituzionali contemporanei (Böckenförde 2010, 54).

La centralità che il progetto del costituzionalismo post-bellico riserva al concetto giuridico della dignità, anche e soprattutto per gli esiti che ne sono discesi, è valsa senz'altro, in questo senso, come un punto di svolta. E tuttavia i molti casi in cui il discorso giuridico contemporaneo pensa alla dignità come dilemma ancora aperto e difficile per il giurista, testimoniano di un volto ambiguo che la parola dignità continua ad esibire, non solo se la si intenda connessa solo ed esclusivamente con le libertà individuali, ma anche se ci si lasci tentare da una sua definizione ontologicamente chiusa, che lungi dal sancire l'ingresso nell'età adulta per l'essere umano, lo condanna ancora a quella condizione di minorità che Kant scongiurava, esposto alla paternalistica imposizione di una pedagogia dell'esser degno¹¹: "Solo lo stato totalitario si è insinuato subdolamente nella gestione della dignità, predisponendo un agire spontaneo del tutto impersonale e individuale: la libertà gestita da altri è la morte della dignità, in ogni caso della dignità pubblica dell'uomo" (Luhmann 2002, 126).

L'accento che questa pagina luhmanniana pone sulla capacità della persona ad autorappresentarsi pubblicamente convergeva con più di qualche consapevolezza nel segno di un equilibrio da porre, tra diritti individuali e potere politico, che si specifica nel contesto della relazione sociale e nel governo, questo sì indifferibilmente insediato nella persona, quanto all'autoproduzione dei significati riferibili a sé. Una distanza certo, dalla versione universalistica e a tratti utopica della dignità umana che in quegli anni ci si sforzava di costruire, in continuità con le eredità del giusnaturalismo mo-

¹¹ La dignità, in questo senso, è il concetto che segna, nella filosofia kantiana, forse con la maggior forza, quel passaggio all'età adulta che il filosofo di Königsberg annunciava fosse stato finalmente guadagnato dall'Illuminismo (Kant 1987). I rischi di una determinazione sostanzialistica dell'"esser degni" sono, a ben guardare, tutti racchiusi in questo paradosso, che affonda le sue radici in un'interpretazione *non kantiana* della dignità: da ultimo, sottolinea i rischi connessi alle varie interpretazioni che – a partire dall'oramai classica düringhiana "formula dell'oggetto" – assestano su di una valenza per l'appunto oggettiva il significato della dignità umana, con il paradosso evidente che si ingenera per un essere umano portatore di dignità la condizione di "uno stato di minorità pre-illuministica": su ciò, cfr. Belvisi (2012, 76ss.).

dero. Ma non esattamente un percorso alternativo, se si considera come sia riferibile proprio al liberalismo classico, soprattutto nella versione lockiana, la messa in atto più compiuta di un progetto di riconversione che, operando sul patrimonio del giusnaturalismo moderno, riesce nell'intento di accogliere e secolarizzare il problema dell'ordine, proprio facendo leva sul piano della rilevanza pubblica e politica della persona la quale, definitasi centro della produzione e rappresentazione pubblica della propria identità, si dispone a *urbanizzare*, in forme e pretese di riconoscimento giuridico, la altrimenti teratogena carica del bisogno e del corporeo¹².

Il collegamento suggerito da Luhmann tra libertà e “dignità pubblica dell'uomo” si mostra in questo senso tutt'altro che infecondo, per quella dimensione che proietta la dignità umana sul livello di un'intangibilità non sostanzialistica, ma aperta alla socialità e storicità che strutturano la persona attraverso la produzione e la rappresentazione pubblica delle scelte che si riferiscono alla propria esistenza.

Considerato lo stato dell'arte della discussione contemporanea sul tema della dignità, e la sempre residua sua eccedenza rispetto a soluzioni che ne chiudano una volta e per tutte, oggettivamente, il possibile significato, quella proiezione autorappresentativa e libera della persona, è tutt'altro però che un sentiero alieno dal giusnaturalismo moderno. Piuttosto, indica un itinerario di storia concettuale che ha un suo intimo collegamento con una delle ascendenze teoriche del costituzionalismo contemporaneo, il liberalismo classico, riconnettendosi profondamente ad almeno due sue istanze: l'affermazione delle ragioni contro la rappresentazione paternalistica del potere del sovrano nei confronti dei cittadini, che appassionava Kant¹³, ma che animava anche Locke nella nota polemica con Filmer¹⁴, ma anche la dimensione di una ritraduzione e secolarizzazione che una formula come quella della “proprietà della propria persona” finisce per realizzare quanto al tema giusnaturalistico del *dominium sui*, alla quale è necessario riservare un'attenzione più ampia e in parte emancipata dalle letture individualistico-

¹² Su ciò ha scritto pagine fondamentali Costa (1974, 61ss.). Proprio su quest'aspetto, è necessario tornare a considerare quanta continuità corra in Locke tra due determinazioni cui decisamente egli affida, sul finire del XVII secolo, un ruolo di cardine entro la sua filosofia politica: la celebre formula della “proprietà della propria persona” – Locke (1982, cap. V, par. 27) – e la coeva teorica dell'identità personale, intesa come “the name of this Self” (Locke 1951, par. 26). Su ciò, cfr. la bella e acuta lettura di Bodei (2002, 39ss.).

¹³ In questo senso è utile quanto sottolinea Veca (1990, 26ss.), per cui sarebbe la “trasformazione di sudditi in cittadini” a tradurre “in istituzioni e tecnologie politiche l'ideale dell'emancipazione liberale”, ritrovando ciò, ancora nel Kant teorico dell'Illuminismo, la principale condizione di possibilità in un concetto di dignità che è innanzitutto *sapere aude*.

¹⁴ Sull'intento polemico “tardivo” che fa da sfondo al progetto complessivo dei *Due trattati sul governo* lockiani, impegnati a contrastare tesi che, dal punto di vista storiografico, erano in fondo non più che un “rudere”, cfr. Bobbio (1963, 186ss.); e cfr. Filmer (1991).

possessive che tanta eco hanno avuto, anche in Italia, nel corso degli anni sessanta del secolo scorso¹⁵.

5. Conclusioni

Nel 1982 l'Accademia dei Lincei sceglieva di consacrare i suoi lavori alla relazione tra il diritto e la "vita materiale"¹⁶. L'avvertimento che vi stava implicito era che vi fosse la necessità di sondare le varie circostanze entro le quali al giurista si offriva la possibilità di pensare alla sfera dei bisogni dell'uomo, e ciò veniva a tradursi in un'esigenza condivisa dai partecipanti a quella discussione, esemplarmente fermata in una prospettiva teorico-generale di profondo ripensamento della cultura codicistica. Faceva palese questa necessità in special modo lo studio di Luigi Mengoni che, con convinzione, si ritrovava a leggere nel fatto stesso di quella relazione, tra diritto e "vita materiale", un "dato nuovo", il superamento delle codificazioni del XIX secolo, e delle "loro propaggini" – tra cui, ancora, il codice italiano del 1942 – constatando, al fondo, la non ulteriore attualità di quell'individualismo possessivo che ne aveva rappresentato il fondamentale "modello antropologico" (Mengoni 1982, 119ss.).

Rileggere oggi, a distanza di trent'anni, le autorevoli voci che animarono quella discussione, e soprattutto quel monito di Mengoni, rivela non poche ragioni d'interesse nell'orizzonte degli scenari che quella locuzione, la "vita materiale", è in grado di rappresentare per il dilemma della dignità umana. Il pensiero va in particolar modo all'accento che quel lavoro andava ponendo su di una "nuova antropologia della persona nel diritto", antropologia che, a muovere dall'imporsi di una prospettiva dal basso, dalla "vita materiale", faceva concreto e non più astratto l'*homo juridicus*¹⁷. L'idea era che il col-

¹⁵ La fortunata e discussa formula dell'"individualismo possessivo" è imposta al dibattito degli anni sessanta del XX secolo da *Political Theory of Possessive Individualism. From Hobbes to Locke*, lavoro con cui Macpherson, all'inizio degli anni sessanta (Macpherson 1973), riuniva i suoi studi sul Seicento politico. Per una disamina delle intuizioni e dei limiti della ricerca di Macpherson cfr. Negri (1973). L'affermazione, solo simbolicamente proprietaria, con la quale il liberalismo di matrice lockiana sposta sul piano dell'ordine politico il tema del *dominium sui*, imprimendo ad esso la rilevanza di controllo non coercibile da parte dell'autorità delle estrinsecazioni pubbliche della persona, si evince con chiarezza anche dalle pagine del *Saggio sull'intelletto umano*, che Locke pubblica nel 1690, e che tracciano un intervallo significativo capace, quanto alla persona e alla sua identità, di assumere distanze significative dall'individualismo hobbesiano: su ciò, cfr. Marzocco (2012).

¹⁶ Cfr., per uno sguardo complessivo, AA.VV. (1984).

¹⁷ Pena la vacuità della formula, è necessario pensare al descritto passaggio da una soggettività "astratta" ad una "concreta", con la mente rivolta innanzitutto alla logica hegeliana, in quello sforzo mirabile non solo di "concepire il concreto come sintesi di molteplici artico-

legamento tra “vita materiale” e bisogni dell’uomo chiamasse in causa la necessità di ridefinire la fisionomia del “soggetto proprietario”, quale era stata racchiusa e cristallizzata dalla stagione delle codificazioni del XIX secolo. Ma, in ciò s’impondeva con tutta evidenza una questione preliminare: sarebbe stato necessario andare al cuore stesso di quella stagione della storiografia filosofico-giuridica che si era ritrovata intorno alla possibilità di riconoscere, nella formula che Macpherson aveva introdotto al dibattito di qualche anno prima, l’unico e prevalente nervo scoperto del liberalismo, che avrebbe contribuito a comprendere ragioni e limiti del progetto giuridico della modernità (Costa 1974, 61ss.).

Se c’è in questo senso una sfida che la dignità è in grado di porre al teorico del diritto, questa va probabilmente nella direzione delle *eredità* del giusnaturalismo moderno e delle vie complesse della secolarizzazione giuridico-politica che per il loro tramite ne vengono poste. Il che impone di interrogarsi, prima ancora che sulle basi filosofiche del costituzionalismo, sullo stesso supposto, e ingenuo, paradigma di neutralità dello Stato di diritto liberale¹⁸.

Valeria Marzocco
Università degli studi di Napoli Federico II
Dipartimento di Giurisprudenza
via Porta di Massa, 32
80133 Napoli
valeria.marzocco@unina.it

lazioni e determinazioni, ma anche di postulare una concezione del tempo e della storicità assai diversa, se non alternativa, a quella kantiana”. Cfr., su quest’ultimo aspetto, De Giovanni (1982, 39ss.) Di ciò è naturalmente consapevole Mengoni (1982, 136).

¹⁸ In questo senso, è necessario riconvocarsi sulla nuova fisionomia antropologica dell’uomo moderno – che, come scrive Grossi (2005, 114), si configura come un “autentico spartiacque” oltre l’ordine medievale, nella misura in cui si rivolge “a reperire soltanto all’interno di sé il modello interpretativo della realtà cosmica e sociale” – e, costitutivamente, sul problema dell’ordine politico e della sua secolarizzazione. Sul processo di secolarizzazione moderna come “oblio del fondamento”, cfr. Blumenberg (1992, 96-107); per una ricostruzione del rapporto tra secolarizzazione e cristianesimo che postula, tra l’una e l’altro, un nesso d’intima necessità dacché “tutti i concetti più pregnanti della moderna dottrina dello Stato sono concetti teologici secolarizzati”, cfr. Schmitt (1972, 61).

Riferimenti bibliografici

- AA.VV. 1984. *Il diritto e la vita materiale. Giornate lincee sul tema, Roma, 28-29 maggio 1982*. Roma: Accademia Nazionale dei Lincei.
- Amirante, Carlo. 1971. *La dignità dell'uomo nella Legge fondamentale di Bonn e nella Costituzione italiana*. Milano: Giuffrè.
- Baldassarre, Antonio. 1996. "I diritti fondamentali nello Stato costituzionale." In *Scritti in onore di Alberto Predieri*, vol. I, 63-82. Milano: Giuffrè.
- Barbera, Augusto (a cura di). 1997. *Le basi filosofiche del costituzionalismo. Lineamenti di filosofia del diritto costituzionale*. Roma-Bari: Laterza.
- Barberis, Mauro. 2006. "Liberalismo, costituzionalismo, pluralismo." *Materiali per una storia della cultura giuridica* 36, 1: 77-92.
- 2008. *Europa del diritto. Sull'identità giuridica europea*. Bologna: Il Mulino.
- 2012. "Il neocostituzionalismo, terza filosofia del diritto." *Rivista di filosofia del diritto* 1, 1: 153-164.
- Becchi, Paolo. 2007. "Dignità umana." In *Filosofia del diritto. Concetti fondamentali*, a cura di Ulderico Pomarici, 153-181. Torino: Giappichelli.
- Belvisi, Francesco. 2012. "Dignità umana e diritti fondamentali. Una questione di riconoscimento." In *Diritti umani e soggetti vulnerabili. Violazioni, trasformazioni, aporie*, a cura di Thomas Casadei, 72-89. Torino: Giappichelli.
- Berardo, Fiammetta. 2006. "'La dignità umana è intangibile': il dibattito costituente sull'art. 1 del Grundgesetz." *Quaderni costituzionali* 26, 2: 387-398.
- Bloch, Ernst. 2005. *Diritto naturale e dignità umana* (1961). Torino: Giappichelli.
- Blumenberg, Hans. 1992. *La legittimità dell'età moderna* (1966). Genova: Marietti.
- Bobbio, Norberto. 1963. *Locke e il diritto naturale*. Torino: Giappichelli.
- Böckenförde, Ernst-Wolfgang. 2010. "La nascita dello stato come processo di secolarizzazione" (1967). In *Diritto e secolarizzazione. Dallo stato moderno all'Europa unita*, a cura di Geminello Preterossi, 35-54. Roma-Bari: Laterza.
- Bodei, Remo. 2002. *Destini personali. L'età della colonizzazione delle coscienze*. Milano: Feltrinelli.
- Caiano, Cristina. 2003. "É ancora viva la tradizione francofortese? Alex Honneth e la teoria del riconoscimento." *Quaderni di teoria sociale* 3: 45-78.
- Calamandrei, Piero. 1966. "Chiarezza nella Costituzione" (1947). In *Scritti e discorsi politici*, vol. II: *Discorsi parlamentari e politica costituzionale*, a cura di Norberto Bobbio, 17-48. Firenze: La Nuova Italia.
- Camerlengo, Quirino. 2007. *Contributo ad una teoria del diritto costituzionale cosmopolitico*. Milano: Giuffrè.
- Cheli, Enzo. 2006. "Intorno ai fondamenti dello 'stato costituzionale'." *Quaderni costituzionali* 26, 2: 263-271.
- Comanducci, Paolo. 2002. "Forme di (neo)costituzionalismo: una ricognizione metateorica." In *Neocostituzionalismo e tutela (sovra)nazionale dei diritti fondamentali*, a cura di Tecla Mazzarese, 71-94. Torino: Giappichelli.
- Costa, Pietro. 1974. *Il progetto giuridico. Ricerche sulla giurisprudenza del liberalismo classico*, vol. I: *Da Hobbes a Bentham*. Milano: Giuffrè.
- De Giovanni, Biagio. 1982. "Contraddizione e tempo fra Kant e Hegel." *Il centauro* 4: 40-67.

- Dominijanni, Ida. 2005. "Corpo e laicità. Il caso della legge sul velo." In *Le ragioni dei laici*, a cura di Geminello Preterossi, 165-182. Roma-Bari: Laterza.
- Dossetti, Giuseppe. 1977. "Relazione generale per il Convegno 'Funzioni e ordinamento dello Stato moderno', Roma 12 novembre 1951" (1951). In *I problemi dello Stato*, a cura di Claudio Vasale, 1-58. Roma: Cinque Lune.
- Dürig, Günther. 1956. "Der Grundsatz von der Menschenwürde." *Archiv des öffentlichen Rechts* 81, 2: 117-157.
- Geddert-Steinacher, Tatjana. 1990. *Menschenwürde als Verfassungsbegriff. Aspekte der Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts zu Art. 1. Abs. 1 Grundgesetz*. Berlin: Duncker & Humblot.
- Gemma, Gladio. 2008. "Dignità Umana: un disvalore costituzionale?" *Quaderni costituzionali* 28, 2: 379-381.
- Filmer, Robert. 1991. "Patriarcha; of the Natural Power of Kings" (1680). In Robert Filmer, *Patriarcha and Other Writings*, a cura di Johann P. Sommerville, 1-68. Cambridge: Cambridge University Press.
- Finnis, John. 1996. *Legge naturale e diritti naturali* (1980). Torino: Giappichelli.
- Häberle, Peter. 1971. "Abhörenscheidung des Bundesverfassungsgericht vom 15.12.1970." *Juristenzeitung* 1: 145-156.
- 2005. *Lo Stato costituzionale*. Roma: Istituto della Enciclopedia italiana.
- Hassemer, Winfried. 2005. "Argomentazione con concetti fondamentali. L'esempio della dignità umana." *Ars Interpretandi* 10: 125-140.
- Hofmann, Hasso. 1999. "La promessa della dignità umana. La dignità dell'uomo nella cultura giuridica tedesca." *Rivista internazionale di filosofia del diritto* 76, 4: 620-650.
- Honneth Alex. 2002. *Lotta per il riconoscimento. Proposte per un'etica del conflitto* (1992). Milano: Il Saggiatore.
- 2003. *Il dolore dell'indeterminato. Una attualizzazione della filosofia politica di Hegel* (2001). Roma: Manifestolibri.
- Hruschka, Joachim. 2002. "Die Würde des Menschen bei Kant." *Archiv für Rechts- und Sozialphilosophie* 88, 4: 463-480.
- Kant, Immanuel. 1790. "Fondazione della metafisica dei costumi" (1785). In *Scritti morali*, a cura di Pietro Chiodi, 39-125. Torino: UTET.
- 1787. "Risposta alla domanda Che cos'è l'illuminismo?" (1784). In Immanuel Kant, *Che cos'è l'Illuminismo?*, a cura di Nicolao Merker, 48-63. Roma: Editori Riuniti.
- Grossi, Paolo. 2005. "Dalla società di società alla insularità dello Stato: fra Medioevo ed età moderna." In *Sui concetti giuridici e politici della costituzione dell'Europa*, a cura di Sandro Chignola e Giuseppe Duso, 103-118. Milano: Franco Angeli.
- 2006. "Uno storico del diritto in colloquio con Capograssi." *Rivista internazionale di filosofia del diritto* 83, 1: 13-40.
- Lübbe, Hermann. 1965. *Säkularisierung. Geschichte eines ideenpolitischen Begriffs*. Freiburg-München: Alber.
- Luciani, Massimo. 1991. "Salute. I) Diritto alla salute – Diritto Costituzionale." In *Enciclopedia giuridica*, vol. XXVII, 1-14. Roma: Treccani.
- Luhmann, Niklas. 2002. *I diritti fondamentali come istituzione* (1965). Bari: Dedalo.
- Locke, John. 1951. *Saggio sull'intelligenza umana* (1690). Bari: Laterza.

- 1982. *Secondo Trattato* (1690). In John Locke, *Due trattati sul governo* (1690), a cura di Luigi Pareyson, 227-412. Torino: UTET.
- Macpherson, Crawford Brough. 1973. *Libertà e proprietà alle origini del pensiero borghese. La teoria dell'individualismo possessivo da Hobbes a Locke* (1964), a cura di Antonio Negri. Milano: ISEDI.
- Margalit, Avishai. 2005. "La dignità umana fra kitsch e deificazione." *Ragion pratica* 25: 507-521.
- Marzocco, Valeria. 2012. *Dominium sui. Il corpo tra proprietà e personalità*. Napoli: Editoriale Scientifica.
- Mengoni, Luigi. 1982. "La tutela giuridica della vita materiale nelle varie età dell'uomo." *Rivista trimestrale di diritto e procedura civile* 36: 1117-1136.
- Maihofer, Werner. 1968. *Rechtstaat und menschliche Würde*. Frankfurt am Main: Klostermann.
- Marino, Giovanni. 2003. *La filosofia del diritto a Napoli nel Novecento. Prime ricerche*. Napoli: Massa.
- Marini, Giuliano. 1983. "Storicità dei valori e dignità dell'uomo nell'ultimo libro di Pietro Piovani." *Rivista internazionale di filosofia del diritto* 60, 1: 81-105.
- Monaco, Giuseppe. 2011. "La tutela della dignità umana: sviluppi giurisprudenziali e difficoltà applicative." *Politica del diritto* 42, 1: 45-77.
- Negri, Antonio. 1973. "Introduzione." In Crawford Brough Macpherson, *Libertà e proprietà alle origini del pensiero borghese. La teoria dell'individualismo possessivo da Hobbes a Locke* (1964), a cura di Antonio Negri, 11-21. Milano: ISEDI.
- Nussbaum, Martha C. 1996. *La fragilità del bene. Fortuna ed etica nella tragedia e nella filosofia greca* (1986). Bologna: Il Mulino.
- 2001. *Diventare persone. Donne e universalità dei diritti* (2000). Bologna: Il Mulino.
- Pocar, Valerio. 2012. "Dignità e non-dignità dell'uomo." *Ragion pratica* 38: 119-128.
- Pocar, Valerio, e Roberta Dameno. 2009. "Sessant'anni dopo. L'art. 32 della Costituzione e il diritto all'autodeterminazione." *Sociologia del diritto* 36, 3: 159-169.
- Pozzolo, Susanna. 2001. *Neocostituzionalismo e positivismo giuridico*. Torino: Giappichelli.
- Resta, Giorgio. 2010. "La dignità." In *Trattato di biodiritto*, a cura di Stefano Rodotà e Paolo Zatti, vol. I: *Ambito e fonti del biodiritto*, a cura di Stefano Rodotà e Mariachiara Tallacchini, 259-285. Milano: Giuffrè.
- Rodotà, Stefano. 2010. "Il nuovo *Habeas Corpus*: la persona costituzionalizzata e la sua autodeterminazione." In *Trattato di biodiritto*, a cura di Stefano Rodotà e Paolo Zatti, vol. I: *Ambito e fonti del biodiritto*, a cura di Stefano Rodotà e Mariachiara Tallacchini, 169-230. Milano: Giuffrè.
- Rolla, Giancarlo. 2008. "Profili costituzionali della dignità umana." In *La tutela della dignità dell'uomo*, a cura di Eleonora Ceccherini, 57-78. Napoli: Editoriale Scientifica.
- Ruggeri, Antonio. 2011. "Appunti per uno studio della dignità dell'uomo secondo diritto costituzionale." *Rivista telematica giuridica dell'Associazione Italiana dei Costituzionalisti* 1: 1-16.
- Ruggeri, Antonio, e Antonio Spadaro. 1991. "Dignità dell'uomo e giurisprudenza costituzionale (prime notazioni)." *Politica del diritto* 22, 3: 343-377.

- Scarpelli, Uberto. 1949. *Esistenzialismo e marxismo. Saggio sulla giustizia*. Torino: Taylor.
- Schefold, Dian. 2008. "Il rispetto della dignità umana nella giurisprudenza costituzionale tedesca." In *La tutela della dignità dell'uomo*, a cura di Eleonora Ceccherini, 113-136. Napoli: Editoriale Scientifica.
- Schmitt, Carl. 1972. "Teologia politica. Quattro capitoli sulla dottrina della sovranità" (1922). In Carl Schmitt, *Le categorie del "politico". Saggi di teoria politica*, a cura di Pierangelo Schiera e Gianfranco Miglio, 27-86. Bologna: Il Mulino.
- Seelmann, Kurt. 2008. "Menschenwürde und die zweite und dritte Formel des kategorischen Imperativs. Kantischer Befund und aktuelle Funktion." In *Menschenwürde. Begründung, Konturen, Geschichte*, a cura di Gerhard Brudermüller e Kurt Seelmann, 67-77. Würzburg: Königshausen & Neumann.
- Sen, Amartya. 1985. *Commodities and Capabilities*. New York: Oxford University Press.
- Veca, Salvatore. 1990. *Cittadinanza. Riflessioni filosofiche sull'idea di emancipazione*. Milano: Feltrinelli.
- Vincenti, Umberto. 2009. *Diritti e dignità umana*. Roma-Bari: Laterza.
- Viola, Francesco. 1996. "Introduzione." In John Finnis, *Legge naturale e diritti naturali* (1992), vii-xxi. Torino: Giappichelli.
- Welzel, Hans. 1965. *Diritto naturale e giustizia materiale* (1951). Milano: Giuffrè.
- Zatti, Paolo. 2009. "Note sulla semantica della dignità." In *Maschere del diritto volti della vita*, 24-49. Milano: Giuffrè.